



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

*Servizio sostegno e promozione comparti  
commercio e terziario*

**Prot.** 11329/PROD.COMM.

**Rif.** prot. s.n. dd. 27 marzo 2006

**Alleg.**

**Oggetto:** Legge 29/2005, artt. 48 e 49.

Commercio su aree pubbliche – Posteggi.

**Trieste, 4 aprile 2006**

34122 – Via Trento, 2

Tel. 040 3772448

Fax 040 3772446

Al Comune di

Si fa riferimento alla nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, con la quale sono stati formulati i quesiti concernenti le disposizioni in oggetto citate, per evidenziare in proposito quanto segue.

Il combinato disposto di cui agli articoli 48, comma 1, e 49, comma 1, della L.R. 29/2005, deve essere letto anche alla luce dell'articolo 42, comma 1, lettera a), della legge in esame, dove si parla esplicitamente di commercio sulle aree pubbliche esercitato <<su posteggi **dati in concessione per** dieci anni>>.

Il riferimento alla “durata massima” di cui al citato articolo 49, comma 1, vuol essere semplicemente un rafforzativo del fatto che la concessione di posteggio non può superare il limite temporale dei dieci anni, ma non va inteso come un arbitrio del Comune di determinare variamente la durata posteggi, anche perché il Comune, ove ne sussistano i presupposti, può sempre avvalersi della facoltà di cui al comma 13 dell'articolo 49.

Per quanto concerne l'istituzione di *posteggi sparsi*, nell'ambito del territorio comunale, *non* costituenti un mercato, si sottolinea che tale fattispecie è preclusa dalla tassatività (e tipicità) dei provvedimenti di concessione di posteggio, i quali possono essere esclusivamente quelli di cui agli articoli 42, comma 11, 48, 49 e 50; si veda in particolare la disposizione contenuta nel comma 3 del citato articolo 48: le aree mercatali possono anche consistere in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.

Distinti saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

- dott. Franco MILAN -

RBr/